



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 30/08/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2006, n. 340

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico in località Montagna-Pescara e Scavo-Vadovico - Comune di Faeto (Fg) - Proponente: Daunia Wind s.r.l.

L'anno 2006 addì 7 del mese di luglio in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 38 del 04.01.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in località Montagna-Pescara e Scavo-Vadovico, nel Comune di Faeto (Fg), da parte della Daunia Wind S.r.l. - S.S. 16 Zona Industriale Incoronata - Foggia;
- con nota prot. n. 1582 del 10.02.2005 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Faeto ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 2782 dell'8.03.2005 il Tecnico Comunale di Faeto trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dall'11.01.05 al 09.02.05) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera in argomento;
- con successiva nota prot. n. 6372 del 22.05.2005 il Settore Ecologia richiedeva alla società istante integrazioni progettuali in merito all'opera in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 11187 del 26.09.2005 la LIPU - Sezione Provinciale di Foggia trasmetteva (al di fuori dei tempi prescritti dalla norma) osservazioni in merito alla centrale eolica proposta;
- con nota acquisita al prot. n. 13693 del 28.11.2005 la Daunia Wind S.r.l. trasmetteva le integrazioni

richieste;

- con nota acquisita al prot. n. 5701 del 02.05.2006 il Tecnico Comunale di Faeto trasmetteva il parere favorevole dell'amministrazione comunale interessata, espresso con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21.04.06, nonché ulteriore attestazione di affissione dal 15.03 al 13.04.2006 dell'avviso pubblico concernente la ricollocazione da parte della società istante dell'aerogeneratore M3, con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito;

- con nota acquisita al prot. n. 6314 del 18.05.2006 il Segretario Comunale di Faeto trasmetteva la copia della delibera di C.C. n. 9 del 07.03.06 concernente la convenzione per la realizzazione del parco eolico in argomento tra il comune di Faeto e la Daunia Wind S.r.l.;

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute si rileva che:

Il progetto consta della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

- Località: Comune di Faeto (FG) - Località "Montagna - Pescara" - "Scavo - Vadovico"
- N. aerogeneratori: 9
- Potenza complessiva: 18 MW

Dall'analisi della documentazione di progetto prodotta sono emerse inizialmente alcune criticità e lacune informative. A seguito di specifica richiesta di integrazioni (prot. n. 6372 del 22/05/2005) il proponente ha fornito documentazione integrativa chiarendo la maggior parte delle questioni oggetto di rilievo. Le integrazioni fornite hanno risposto anche ad alcuni dei rilievi mossi dalla LIPU (con nota datata 08.09.2005 e quindi oltre il termine previsto dall'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/01 e cioè di trenta giorni dall'affissione dell'avviso), ed in particolare quelli relativi agli impatti cumulativi, al rischio di collisione, alla compatibilità con l'azienda faunistico-venatoria. Nella formulazione del presente parere si è tenuto conto anche delle altre osservazioni avanzate dalla LIPU con riferimento alla distanza dalle strade, all'impatto paesaggistico e alla presenza di pSIC, mentre la presenza di un IBA sull'area di progetto non risulta nelle banche dati dell'Ufficio.

3 Alla luce di quanto agli atti e fatta salva la necessità di acquisire il parere dell'Autorità di Bacino per la presenza di un rischio di frana elevato (livello 2) che interessa sette pale sulle nove proposte (precisamente quelle contraddistinte con le sigle S1, M3, M5, M7, M8, M14 e P1), si ritiene di poter escludere dalla procedura di V.I.A. sette pale del progetto in oggetto: S1, M3, M5, M7, M8, M14 e P1. Fanno eccezione la pala V1, che ha una distanza dalla strada (pur se comunale) non compatibile con l'altezza del manufatto, e la pala S2, che ha una distanza troppo ridotta dalla posizione della pala numero 11 di analogo impianto e di altro proponente. L'esclusione dalla procedura di VIA è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia rispettata la distanza minima indicata nelle LG dalle pale di altri impianti già esistenti;
- il proponente si impegna ad intervenire mettendo in campo ogni intervento necessario, compresa la rimozione delle pale installate, qualora si presentassero problemi di inefficienza aerodinamica documentate da parte di altri operatori dell'area. Si precisa che l'evenienza di turbolenze aerodinamiche con le potenziali conseguenze di perdita di efficienza di uno o più aerogeneratori installati, o in corso di installazione, non potrà essere in alcun modo addebitata a questo Ufficio;
- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga

trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;

- siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo non inferiore al limite indicato nelle LG);
- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- siano integrata la convenzione con il comune affinché vengano pienamente recepiti gli impegni previsti dall'allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti colici nella Regione Puglia" ed in particolare:
 - fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
 - fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
 - fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
 - impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in località Montagna-Pescara e Scavo-Vadovico, nel Comune di Faeto (Fg), proposto dalla Daunia Wind S.r.l. - S.S. 16 Zona Industriale Incoronata - Foggia -, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto, nonché all'acquisizione di ogni altro parere previsto per legge tra cui, in particolare, il parere dell'Autorità di Bacino;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli
